

REGOLAMENTO (CEE) N. 2154/88 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1966/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2142/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1966/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 188 del 19. 7. 1988, pag. 36.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, del 19 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio***(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	27,41 ⁽¹⁾
1701 11 90	27,41 ⁽¹⁾
1701 12 10	27,41 ⁽¹⁾
1701 12 90	27,41 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,36
1701 99 10	39,36
1701 99 90	39,36

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.